

N. 3442

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MARRI, BEVILACQUA e PACE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1998

Divieto di impiego di animali di affezione in lotte
e competizioni pericolose

ONOREVOLI SENATORI. — Sovente si sente parlare, come negli ultimi mesi, dell'allarmante susseguirsi di episodi di violenza che vedono come protagonisti cani di razze dalle spiccate caratteristiche di aggressività e di mole.

Il dato preoccupante del fenomeno scaturisce non tanto dalla casualità di tali eventi, derivante dalla imprevedibilità del comportamento animale, bensì dal rapporto che più spesso i proprietari instaurano con i loro cani.

L'altro elemento che desta enormi perplessità è costituito dal combattimento tra cani ovvero tra cani e altri animali, all'uopo addestrati.

Il fenomeno è in continua espansione, principalmente nelle zone del sud e del centro d'Italia sottoposte al controllo della criminalità organizzata. È stato rilevato, infatti, che il numero dei cani che muoiono a causa dei sanguinosi scontri si aggira intorno alle cinquemila unità, con un giro di scommesse clandestine stimato in oltre mille miliardi l'anno, mentre la sola partecipazione del cane al combattimento può «rendere» più di cinquanta milioni, che contribuiscono a finanziare altre attività illecite della criminalità organizzata.

Inoltre, come accade ogni anno nell'approssimarsi del periodo estivo, più di centomila persone, dovendo andare in vacanza, pensano al luogo in cui abbandonare un componente della loro famiglia: il cane o il gatto.

La maggior parte di questi animali muore sulle strade, altri finiscono nelle anguste gabbie di un canile oppure vengono utilizzati negli addestramenti per combattimenti.

Gli animali generalmente impiegati nei combattimenti appartengono a razze comu-

nemente definite o impiegate nella difesa e nella guardia.

L'aspetto più crudele e intollerabile delle tecniche di allenamento dei «cani killer» riguarda l'utilizzo di altri cani, randagi o rubati, ovvero di altri animali che vengono legati a un muro o a un palo, per poi scagliarvi contro i cani più feroci.

Lo scopo del presente disegno di legge è quello di porre fine a simili brutalità attraverso norme più severe rispetto a quelle vigenti, ancora troppo blande e vaghe.

Infatti, in base alle disposizioni vigenti del codice penale e delle leggi che si occupano di questa materia, chi commette i reati citati rischia solo piccole sanzioni amministrative.

L'articolo 1 prevede sanzioni per chiunque organizza lotte o competizioni cruente fra animali, ovvero per chiunque partecipa o assiste alle stesse. In particolare, il comma 4 prevede la reclusione nei casi in cui, qualora i fatti di cui al comma 1 siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine, si applica la pena da sei mesi a due anni di reclusione.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di un apposito registro, da tenersi presso la polizia municipale del luogo di residenza, per la denuncia di detenzione di cani di media e grossa taglia appartenenti a razze ritenute pericolose o potenzialmente aggressive, individuate con apposito decreto del Ministro dell'interno.

L'articolo 3 contiene: una modifica aggiuntiva all'articolo 365 del codice penale (Omissione di referto), che prevede il pagamento di un'ammenda per chiunque curi, soccorra o custodisca un animale recante su di sé tracce di sevizie subite o di combattimenti, senza avvisarne le autorità competenti, nonché un aumento di pena per chi

svolga la professione di veterinario; una modifica dell'articolo 672 del codice penale (Omessa custodia e malgoverno di animali), che prevede l'aumento della sanzione pecuniaria in esso contenuta; una modifica aggiuntiva all'articolo 719 del codice penale (Circostanze aggravanti) in base alla quale, se nel gioco d'azzardo sono impiegati animali di qualunque specie per combattimenti, la pena per il reato previsto dall'articolo 718 dello stesso codice (Esercizio di giochi d'azzardo) è raddoppiata; una modifica dell'articolo 727 del codice penale (Maltrattamenti di animali) che prevede la soppressione, al primo comma, delle parole «senza necessità» e una modifica aggiuntiva, infine, all'articolo 5 (Sanzioni) della legge 14 agosto 1991, n. 281, in base alla quale si prevede una sanzione amministrativa nei confronti del medico veterinario che omette

di segnalare all'autorità competente i cani visitati sprovvisti del tatuaggio o dell'iscrizione all'anagrafe canina.

L'articolo 4 stabilisce il divieto di addestramento o di allenamento teso a enfatizzare e a valorizzare le potenzialità aggressive e di ferocia dei cani, ad eccezione di quelli in dotazione alle forze armate o di polizia. È altresì stabilito il divieto del taglio delle orecchie e della coda.

L'articolo 5 prevede l'obbligo di registrare la importazione, l'allevamento, la vendita, la cessione a qualsiasi titolo e la detenzione di cani della razza *pit-bull*.

Infine, con l'articolo 6 si dispone che le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione delle pene pecuniarie e delle sanzioni previste dalla legge siano destinate a finanziare il fondo istituito per la lotta al randagismo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Chiunque organizza lotte o competizioni cruente tra animali in luoghi pubblici, privati o aperti al pubblico è punito con il pagamento di un'ammenda da lire venti milioni a lire cento milioni. La pena è raddoppiata per gli organizzatori qualora questi abbiano precedenti penali o sussista continuità e ripetizione del reato o sia dimostrata l'appartenenza degli organizzatori alla malavita organizzata.

2. Chiunque partecipa o assiste alle attività di cui al comma 1 è punito con il pagamento di un'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.

3. Nel caso in cui chi partecipa alle attività di cui al comma 1 sia titolare di licenza inerente la conduzione, il commercio o il trasporto di animali, questa è sospesa per un periodo variabile da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata e la licenza è ritirata definitivamente.

4. Qualora i fatti di cui al comma 1 siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine si applica la pena della reclusione da sei mesi a due anni e del pagamento di un'ammenda da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.

Art. 2.

1. I proprietari di cani di grossa e media taglia ritenuti potenzialmente aggressivi, appartenenti alle razze indicate in apposito decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono obbligati a farne denuncia in apposito registro

da tenersi presso la polizia municipale del luogo di residenza.

2. Chiunque detiene cani appartenenti alle razze di cui al comma 1, senza averne fatto denuncia ai sensi del medesimo comma 1, è punito con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni.

Art. 3.

1. All'articolo 365 del codice penale, dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

«Chiunque, anche fuori dall'esercizio di una professione sanitaria, cura, soccorre o custodisce un animale recante su di sè ferite da morsi o altre tracce di sevizie subite o di combattimenti sostenuti, è obbligato ad avvisare le autorità competenti; il contravventore è punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.

Alla stessa pena soggiace chi ne occulta, ne rimuove o ne distrugge il cadavere.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da un veterinario, da un medico o da un infermiere. Alla condanna consegue la pena accessoria della sospensione dalla professione per la durata di due anni e, in caso di recidiva, la radiazione dall'albo professionale».

2. Al primo comma dell'articolo 672 del codice penale le parole «da lire cinquanta-mila a lire cinquecentomila» sono sostituite con le seguenti: «da lire cinquecentomila a lire due milioni».

3. Al primo comma dell'articolo 719 del codice penale, dopo il numero 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*) se nel gioco sono impiegati animali di qualunque specie per combattimenti».

4. Al primo comma dell'articolo 727 del codice penale le parole: «senza necessità» sono soppresse.

5. All'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Il medico veterinario che omette di segnalare all'autorità competente i cani visitati sprovvisti del tatuaggio o dell'iscrizione all'anagrafe canina è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire cinquecentomila».

Art. 4.

1. È vietato l'addestramento o l'allenamento teso a enfatizzare e a valorizzare le potenzialità aggressive e di ferocia dei cani.

2. È altresì vietato il taglio delle orecchie e della coda, con esclusione dei fini terapeutici motivati per iscritto.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai cani in dotazione alle Forze armate e di polizia.

Art. 5.

1. L'importazione, l'allevamento, la vendita, la cessione a qualsiasi titolo e la detenzione di cani della razza *pit-bull* devono essere registrati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

2. In caso di mancata registrazione, tutti i cani appartenenti alla razza *pit-bull* sono sottoposti a sequestro dall'autorità giudiziaria e da questa affidati a:

a) associazioni di tutela degli animali legalmente riconosciute che ottengano certificazione di gradimento da parte dei servizi veterinari regionali;

b) canili pubblici o convenzionati;

c) canili sanitari.

Art. 6.

1. Le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla presente

legge sono destinate al finanziamento del fondo di cui all'articolo 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281.

